



## COMUNE DI RAPALLO

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Delibere di riferimento:

Del. C.C. n. 603 del 10/8/94

Del. C.C. n. 100 del 24/2/00

Del. C.C. n. 487 del 5/3/03

Del. C. C. n. 20 del 8/04/2014

<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<i>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</i>	3
<i>ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	3
<i>ART. 3 CLASSIFICAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....</i>	3
<i>ART. 4 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.....</i>	3
<i>ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA'.....</i>	3
<b>CAPO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>5</b>
PARTE I PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....	5
<i>ART. 6 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE.....</i>	5
<i>ART. 7 AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....</i>	5
PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE.....	6
<i>ART. 8 PUBBLICITA' ORDINARIA.....</i>	6
<i>ART. 9 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.....</i>	6
<i>ART. 10 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.....</i>	6
<i>ART. 11 PUBBLICITA' VARIA.....</i>	7
<i>ART. 12 AFFISSIONI DIRETTE.....</i>	8
<b>CAPO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.....</b>	<b>9</b>
PARTE I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.....	9
<i>ART. 13 OGGETTO.....</i>	9
<i>ART. 14 SOGGETTO PASSIVO.....</i>	9
<i>ART. 15 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA.....</i>	9
<i>ART. 16 TARIFFE.....</i>	9
<i>ART. 17 DICHIARAZIONE.....</i>	10
<i>ART. 18 PAGAMENTO DELL' IMPOSTA.....</i>	10
<i>ART. 19 RIMBORSI.....</i>	11
<i>ART. 20 RETTIFICA E ACCERTAMENTI D' UFFICIO.....</i>	11
<i>ART. 21 RIDUZIONI DELL' IMPOSTA.....</i>	11
<i>ART. 22 ESENZIONI DALL' IMPOSTA.....</i>	12
<i>ART. 23 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI.....</i>	12
PARTE II DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
<i>ART. 24 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</i>	13
<i>ART. 25 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.....</i>	13
<i>ART. 26 MODALITA' APPLICATIVE E DI PAGAMENTO DEL DIRITTO.....</i>	13
<i>ART. 27 RINVIO ALLE NORME SULL' IMPOSTA DI PUBBLICITA'.....</i>	13
<i>ART. 28 RIDUZIONI.....</i>	13
<i>ART. 29 ESENZIONI.....</i>	14
<i>ART. 30 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</i>	14
<i>ART. 31 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI.....</i>	15
<b>CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>16</b>
<i>ART. 32 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI.....</i>	16
<i>ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....</i>	16
<i>ART. 34 CONTENZIOSO.....</i>	16
<i>ART. 35 GESTIONE DEL SERVIZIO.....</i>	17
<i>ART. 36 GESTIONE CONTABILE DELL' IMPOSTA.....</i>	17
<i>ART. 37 PRIVILEGI.....</i>	17
<i>ART. 38 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....</i>	17
<i>ART. 39 TRASPARENZA DEGLI ATTI E PRINCIPIO DELL' AUTOTUTELA.....</i>	17
<i>ART. 40 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.....</i>	18
<i>ART. 41 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....</i>	18
<i>ART. 42 ENTRATA IN VIGORE.....</i>	18

# **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e l' effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, nel contesto della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dell' art. 5 della legge 8/6/90 n. 142, della legge 7/8/90 n. 241 e del D.M. 26/4/94 in G.U. n. 130 del 6/6/94.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Rapallo sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/93.

## **ART. 3 CLASSIFICAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 27.676 abitanti al 31 dicembre 1992 è classificato nella categoria IV.

## **ART. 4 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

In esecuzione del disposto del terzo comma dell' art. 3 del D.Lgs. 507/93 la realizzazione del piano generale degli impianti deve effettuarsi entro il 30 giugno 1995.

I criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti fanno riferimento alle disposizioni meglio dettagliate negli artt. 9 e seguenti del presente regolamento, fatta salva la normativa del vigente nuovo Codice della Strada.

Il piano dovrà contenere:

- censimento degli impianti in atto;
- programma di nuovi impianti da eseguire entro 6 mesi dall' esecutività della delibera di approvazione del Piano.

Entro la predetta data la superficie degli impianti pubblicitari potrà raggiungere un massimo di 1.500 mq. di cui, in proporzione, 300 mq. da destinare alle affissioni di natura istituzionale, con copertura di tutte le frazioni, e 1.200 mq. da destinare alle affissioni commerciali, con esecuzione anche nelle frazioni maggiori quali S. Massimo, S. Pietro, S. Maria e S. Michele, fermi restando 1.026 mq. da destinare ai privati per le affissioni dirette.

## **ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA'**

Ogni tabellone da posizionare in modo da non occultare le visuali dovrà essere integrato da una cornice colorata uguale per tutti gli impianti per affissioni commerciali.

Gli standardi nelle zone del centro storico ed in quelle poste in prossimità del mare dovranno avere caratteristiche simili ad altri arredi urbani già esistenti: panchine e contenitori carta straccia.

Attualmente sono destinati alle pubbliche affissioni impianti per un totale di mq. 2.066, nel rispetto della percentuale prevista dall' art. 18, 3° comma, del D.Lgs. 507/93.

La superficie degli impianti pubblicitari potrà raggiungere, secondo quanto indicato nel precedente art. 4, mq. 2.526 complessivi, di cui il 53% da destinare alle affissioni di natura commerciale, il 13% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e il 34% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio pubblico, per l' effettuazione di affissioni dirette.

## **CAPO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### ***PARTE I PROCEDURE AMMINISTRATIVE***

#### **ART. 6 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE**

La pubblicità può essere fatta con qualsiasi forma e mezzo purchè non crei disordine urbanistico, non sia contro la morale pubblica e l' ordine pubblico.

E' vietato esporre insegne, targhe, cartelli ed in genere esercitare tutte le forme pubblicitarie descritte nei successivi articoli del presente regolamento, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione.

Chiunque intende effettuare o modificare qualsiasi forma pubblicitaria, deve presentare apposita domanda in carta legale all' Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante.
- L' ubicazione esatta del mezzo pubblicitario;
- Le caratteristiche della pubblicità;
- La durata della pubblicità.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di chiedere per l' istruttoria.

La domanda è assegnata ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all' istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché della disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artisticoo stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, del regolamento edilizio e di quello di polizia urbana e di ogni altra norma di legge vigente in materia.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

#### **ART. 7 AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

Nell' atto di autorizzazione in questione devono essere indicati:

- a) generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- b) ubicazione esatta del mezzo pubblicitario;
- c) caratteristiche della pubblicità;
- d) durata della pubblicità;
- e) eventuali particolari condizioni alle quali l' autorizzazione è subordinata.

Le autorizzazioni all' esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi e non esimono gli interessati dall' acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità od Enti diversi.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica urbana, polizia urbana, pubblica sicurezza, oltre alle norme previste dal presente regolamento.

Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia.

Ove si intenda installare l' impianto pubblicitario su suolo pubblico dovrà essere contestualmente richiesta ed acquisita apposita concessione per l' occupazione del suolo.

## **PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **ART. 8 PUBBLICITA' ORDINARIA**

Per la pubblicità ordinaria si intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, fregi, cartelli, stendardi, locandine, tele, tende, ombrelloni, giochi e facsimili ed altri mezzi simili.

Per detta pubblicità è dovuta l' imposta di cui all' art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93, determinata con apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta Comunale.

La pubblicità ordinaria può inoltre presentarsi in forma luminosa quando i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ovvero illuminata, che è quella resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

### **ART. 9 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari effettuati per conto proprio o altrui all' interno o all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche o simili, di uso pubblico o privato è dovuta l' imposta sulla pubblicità nella misura e nei modi previsti dall' art. 13 del D.Lgs. 507/93.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l' imposta è dovuta nella misura e nei modi previsti di cui al comma 3 dell' art. 13 del citato decreto.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell' impresa purchè apposta non più di due volte e finchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l' attestazione dell' avvenuto pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **ART. 10 PUBBLICITA ' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall' impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l' imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, nella misura stabilita dall' art. 14 del D.Lgs. 507/93.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche si applica l' imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione nelle misure stabilite dall' art. 14 del citato decreto.

## ART. 11 PUBBLICITA' VARIA

### 1) Striscioni stradali

L' esposizione di striscioni o mezzi simili trasversalmente alle vie e piazze, portici ecc. può essere assentita in via temporanea solo quando per l' ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni, gli stessi non possono nuocere all' estetica e viabilità urbane e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

In ogni caso è vietato: utilizzare sostegni, funi, cavi ed installazioni in genere degli impianti di erogazione dei pubblici servizi.

### 2) Pubblicità eseguita in forma ambulante

Qualora non ostino motivi di decoro o di polizia urbana, specie in ordine alla lordura del suolo, potrà essere consentita la distribuzione a mano, o anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario e la circolazione di persone con cartelli, stendardi, scritte ecc. a fine pubblicitario, dietro pagamento dell' imposta nei modi e nella misura stabiliti dall' art. 15 del D. Lgs. 507/93

### 3) Pubblicità fonica

La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è sempre soggetta a preventiva specifica autorizzazione del sindaco come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana e dal Codice della Strada.

Tale forma di pubblicità è inoltre soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) non potrà effettuarsi nel centro cittadino e più precisamente nelle strade, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, compresi nel perimetro delimitato ad ovest dalla villa Bruzzo, sulla strada statale n. 227 e dalla casa del Popolo sulla statale n. 1, a nord della linea ferroviaria, ad est dalla copertura del torrente Tuja;
- b) potrà effettuarsi per un massimo di sessanta minuti per giorno, compresi fra le ore 11 e le ore 12 del mattino e fra le ore 17 e le ore 18 del pomeriggio;
- c) gli altoparlanti dovranno essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non dovrà superare i 70 phon (DB);
- d) il veicolo che porta l' altoparlante non potrà percorrere più di due volte la stessa strada e dovrà mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non arrecare intralcio al normale scorrimento dello stesso.

### 4) Pubblicità con aeromobili

E' in facoltà del comune concedere di volta in volta l' esercizio della pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini.

Si intende effettuata nell' ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d' acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso. La tariffa dell' imposta è determinata in conformità con l' art. 15 comma 2 e 3 del D.Lgs. 507/93.

### 5) Locandine

La pubblicità effettuata mediante locandine da collocarsi a cura dell' utente all' interno di locali pubblici od aperti al pubblico è autorizzata con apposizione di timbro recante la data di scadenza.

## **ART. 12 AFFISSIONI DIRETTE**

Il Comune di Rapallo stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 1026 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 507/93.



## **CAPO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

### ***PARTE I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'***

#### **ART. 13 OGGETTO**

L' imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell' imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell' esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **ART. 14 SOGGETTO PASSIVO**

E' tenuto al pagamento dell' imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Tale soggetto è tenuto al pagamento in via principale, dell' imposta nonché alla presentazione della dichiarazione circa le modalità di svolgimento della pubblicità.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **ART. 15 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA**

L' imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l' imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l' imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

#### **ART. 16 TARIFFE**

Le tariffe, qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.

Le maggiorazioni d' imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D. Lgs. 507/93.

La tariffa vigente per le zone di tale categoria speciale è incrementata del 20%.

Le località in categoria "speciale" sono quelle elencate nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Appartiene alla categoria normale, la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 3.

## **ART. 17 DICHIARAZIONE**

Il soggetto passivo di cui all' art. 15 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l' ubicazione e consistenza dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché gli elementi identificativi dei soggetti passivi con l' indicazione dei dati anagrafici delle persone fisiche e delo loro codice fiscale e dei dati identificativi delle società, enti o associazioni, corredati anche della partita IVA e del nominativo del legale rappresentante e del suo codice fiscale.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l' importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell' anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

In caso di proroga dei termini per l' approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/ conferma tariffe.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13, e 14, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell' anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo gennaio del mese in cui è stato effettuato l' accertamento.

## **ART. 18 PAGAMENTO DELL' IMPOSTA**

L' imposta dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello ministeriale.

L' attestazione dell' avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all' articolo precedente.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all' anno solare l' imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l' imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €. 1.549,37.

Per le affissioni non aventi carattere commerciale (es. funebri etc.) il pagamento può essere effettuato direttamente.

In caso di omesso o parziale pagamento di avvisi di liquidazione e/o avvisi di accertamento l' Ufficio Tributi o il concessionario del servizio provvederà all' attivazione della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, nel rispetto dei termini di prescrizione fissati in anni cinque dall' art. 2948 punto 4) del codice civile: ogni spesa relativa all' attivazione della predetta procedura verrà imputata in capo al contribuente insolvente.

## **ART. 19 RIMBORSI**

Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell' istanza di rimborso senza che sia stato notificato il relativo provvedimento del responsabile dell' ufficio tributario, può essere proposto il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente fino a quando il diritto di rimborso non è prescritto.

## **ART. 20 RETTIFICA E ACCERTAMENTI D' UFFICIO**

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d' ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. L' avviso si intende motivato quando contiene i dati della pretesa tributaria e quando consente, in ogni caso, l' esercizio della difesa previsto dall' art. 24 della Costituzione.

Nell' avviso devono essere indicati il soggetto passivo o i soggetti solidalmente obbligati; le caratteristiche e l' ubicazione del mezzo pubblicitari; l' importo dell' imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. In calce all' avviso di accertamento dovranno essere indicati, a pena di nullità dell' atto, i termini per proporre ricorso e l' Organo al quale deve essere proposto.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del tributo o da chi ne fa le veci.

## **ART. 21 RIDUZIONI DELL' IMPOSTA**

La tariffa dell' imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e tale condizione si dovrà desumere dall' atto costitutivo e, in mancanza, da un atto notorio rilasciato dal legale rappresentante;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali e cioè di Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane e Camere di Commercio;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ART. 22 ESENZIONI DALL' IMPOSTA**

Sono esenti dall' imposta:

- a) la pubblicità realizzata all' interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all' attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all' attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all' attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l' utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all' interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d' ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all' interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente l' attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all' esterno delle stazioni stesse o lungo l' itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all' interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all' art. 13 del D. Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e cioè Comuni, Province, regioni, Comunità Montane e Camere di Commercio;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l' individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa presentazione di copia dell'atto costitutivo o dello statuto ed in mancanza di atto notorio rilasciato dal legale rappresentante;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento emanato da Enti Pubblici o dagli stessi riconosciuti, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) tutte le forme pubblicitarie aventi una superficie inferiore a 300 centimetri quadrati

## **ART. 23 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di canoni di affitto o di concessione la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

## ***PARTE II DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

## **ART. 24 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il presupposto del diritto sulle pubbliche affissioni è l'effettuazione del servizio di affissioni da parte del comune o da parte del concessionario.

Il diritto a favore del comune, che provvede, anche tramite concessionario, all'effettuazione del servizio, è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione in appositi spazi o impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica, ovvero, ove previste, e nella misura stabilita dal presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Oggetto di detto servizio è quindi l'azione rivolta ad affiggere con qualsiasi modalità o tecnica un manifesto, cartello, avviso, fotografia etc. in un luogo pubblico per renderne noto il contenuto alla collettività.

## **ART. 25 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI**

Il Comune di Rapallo è tenuto, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 507/93, all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 334 (mq. 12 per ogni mille abitanti).

## **ART. 26 MODALITA' APPLICATIVE E DI PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Per le modalità applicative e di pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia ai principi contenuti nell'art. 19 del D. Lgs. 507/93.

## **ART. 27 RINVIO ALLE NORME SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

Le disposizioni previste per l'imposta comunale sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il versamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato in modo contestuale alla richiesta del servizio. Il pagamento del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale (es. annunci mortuari) può essere effettuato direttamente.

Per le modalità di pagamento e per il recupero delle somme dovute a tale titolo e non corrisposte, si rinvia alle norme di cui all'artt. 9 e 10 del D.Lgs. 507/93.

## **ART. 28 RIDUZIONI**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e non rientranti nei casi per cui è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e tale condizione risulta dall'atto costitutivo o da un atto notorio;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

## **ART. 29 ESENZIONI**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **ART. 30 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Poiché ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento il perfezionamento della commissione di affissione è subordinato alla con testualità tra pagamento del diritto e richiesta del servizio, il Comune, al verificarsi dell'eventualità di cui al presente comma, provvederà al rimborso del 50% dell'importo dei diritti già versati dietro richiesta scritta del committente.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. I manifesti da ripristinare dovranno essere in tutto e per tutto identici a quelli oggetto della commissione originaria.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Nell' ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l' elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l' indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

## **ART. 31 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI**

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni.

Chiunque, per lavori od altre cause,effettui rimozioni o spostamenti di impianti assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 32 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI**

Per l' omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell' imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l' errore o l' omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 a €. 258.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell' imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per l' imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi spettano altresì al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

### **ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l' effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall' accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all' ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d' ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste per le rettifiche e gli accertamenti di cui all' art. 32 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell' imposta e dell' ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinate esclusivamente al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell' impiantistica comunale, nonché alla redazione e all' aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

### **ART. 34 CONTENZIOSO**



Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- A) Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria - sezione staccata di Genova - sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- B) B) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell' art. 80 del D.Lgs. 31/12/92 n. 546.

## **ART. 35 GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 52 comma 5 lett. B. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

E' vietata l' attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

## **ART. 36 GESTIONE CONTABILE DELL' IMPOSTA**

Per la gestione contabile dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni saranno osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell' art. 35, IV comma, del D.lgs. 507/93 e D.M. 26 aprile 1994.

## **ART. 37 PRIVILEGI**

Per la riscossione dell' imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune il privilegio previsto dall' art. 2752, ultimo comma, del Codice Civile.

## **ART. 38 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell' art. 11 del D.Lgs. 507/93.

In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni e poteri il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## **ART. 39 TRASPARENZA DEGLI ATTI E PRINCIPIO DELL' AUTOTUTELA**

Il Funzionario Responsabile della gestione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per la semplificazione degli atti connessi alla predetta gestione, deve ottemperare alle norme previste dalla L. 7/8/90 n. 241, ed ai decreti di attuazione emessi per effetto dell' anzidetta legge nonché a quelle che prevedono semplificazioni per le procedure amministrative.

Nell' esercizio della gestione, il funzionario può applicare i principi connessi all' autotutela. In tale contesto può chiedere autocertificazioni, dichiarazioni, fidejussioni, manleve e quant' altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione, di rimborso e simili, senza correre il rischio del danno patrimoniale anche per il Comune.

#### **ART. 40 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/93 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### **ART. 41 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 legge 7/8/90 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 42 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell' art. 46 della legge 142/90, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore a far data dall' 1/1/95.